

ALLEGATO A

“Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto”

Indice

1. Situazione attuale
2. Ripartizione dei diritti della riserva
3. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande
4. Intereventi ammissibili
5. Superficie minima e massima
6. Vincoli e condizioni
7. Priorità
8. Corrispettivo per la concessione del diritto
9. Disposizioni tecniche per la presentazione delle domande e per la predisposizione delle graduatorie

1. Situazione attuale

1.1. Nell'ambito del programma Regionale di Sviluppo, il nuovo progetto “Giovani Si” per l'autonomia dei giovani ha l'obiettivo di garantire dinamismo ed opportunità ad una generazione “a rischio di affermazione” in termini di sviluppo delle capacità individuali, di qualità e stabilizzazione del lavoro, di emancipazione e partecipazione sociale. I giovani di oggi affrontano notevoli problemi di accesso e precarietà nel mondo del lavoro. Questi aspetti modificano le prospettive dei giovani e frenano il dinamismo sociale. Il progetto dedicato alle giovani generazioni ha come finalità la crescita complessiva del capitale umano rappresentato dai giovani toscani. Questa categoria sociale infatti deve essere considerata come la garanzia per un futuro di sviluppo della Regione, elemento cardine su cui investire per far sì che la Toscana possa, nei prossimi anni, mantenere gli standard di benessere e coesione sociale che la caratterizzano. Fra gli obiettivi del progetto è previsto di facilitare l'avviamento d'impresa e l'attività imprenditoriale.

1.2. Anche l'agricoltura, un settore in cui è indispensabile accelerare l'azione di innovazione sia di processo che di prodotto, può fornire un'opportunità concreta alle giovani generazioni.

La viticoltura, nonostante la difficile congiuntura internazionale che ha rallentato in maniera generalizzata gli scambi sui mercati esteri, rappresenta un settore portante dell'economia agricola regionale. Essa con 336 milioni di euro costituisce il 15 per cento dell'intera produzione lorda vendibile regionale. L'export ha raggiunto nel 2010 oltre 509 milioni di euro con mercati in continua espansione nonostante il rafforzamento della concorrenza da parte dei paesi nuovi produttori dove il livello qualitativo crescente riesce a coniugarsi con costi di produzione e di vendita nettamente concorrenziali. Al tempo stesso il settore vitivinicolo in Toscana assume grande importanza sotto il profilo di immagine e della cultura di una regione a grande vocazione viticola. Inoltre in molte aree della Toscana la viticoltura rappresenta la sola possibilità di utilizzazione agronomica di queste zone.

Un dato critico del settore riguarda la struttura produttiva di molte aziende viticole che oltre ad essere di dimensioni tali da non consentire il raggiungimento di una apprezzabile quantità di produzione da immettere sul mercato, sono guidate da giovani al di sotto dei 40 anni solo nell'11 % dei casi. Quest'ultimo fatto può essere imputato anche alla necessità di disporre nel settore viticolo, a differenza della maggior parte degli altri settori e comparti dell'agricoltura, di adeguati diritti di reimpianto, del titolo cioè che dà diritto all'impianto della vite e alla produzione di vino.

Non c'è dubbio che tale necessità, in un'azienda condotta da un giovane agricoltore, spesso in fase di organizzazione, rappresenta una difficoltà all'inizio dell'attività.

Alla luce di quanto sopra riportato occorre rafforzare quindi le risorse a disposizione nel settore vitivinicolo sia per quanto riguarda il prodotto che la struttura produttiva (vitigni, qualità, legame con il territorio, identità, capacità di innovazione, tradizione, promozione) concentrando l'azione sulla valorizzazione dell'imprenditoria giovanile e sul consolidamento della base produttiva delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, con particolare riferimento alle denominazioni di recente istituzione.

2. Ripartizione dei diritti della riserva

2.1. Sulla base delle considerazioni sopra esposte i diritti presenti nella riserva regionale dei diritti di reimpianto e di impianto, che ammontano complessivamente alla data di approvazione del presente atto a 203 ettari, sono destinati con il presente atto, ai giovani imprenditori agricoli con età inferiore a 40 anni per l'impianto di superfici vitate destinate alla produzione di vini di qualità.

2.2. Considerato che una notevole quota dei diritti della riserva regionale è stata destinata con le precedenti assegnazioni alle denominazioni di origine di recente istituzione consentendo così il consolidamento della base produttiva attraverso il raggiungimento di una adeguata quantità di produzione apprezzabile dal mercato, si ritiene opportuno proseguire in tale direzione dando priorità all'impianto di superfici vitate la cui produzione è destinata ai vini a DOP recentemente istituiti.

2.3. In considerazione di quanto sopra esposto i 203 ettari di diritti di reimpianto della riserva regionale sono riservati ai giovani imprenditori agricoli con età inferiore a 40 anni per l'impianto di superfici vitate da destinare alla produzione di vini di qualità (ad esclusione dei vini i cui albi risultano contingentati), con priorità alle denominazione di origine recentemente istituite e che non hanno beneficiato di una precedente assegnazione, di seguito riportate:

- Terre di Casole, riconosciuta con decreto direttoriale del 28 maggio 2006
- Grance Senesi, riconosciuta con decreto direttoriale del 31 maggio 2010
- Terre di Pisa, riconosciuta con decreto direttoriale del 18 ottobre del 2011
- Valdarno di Sopra, riconosciuta con decreto direttoriale del 13/06/2011.

2.4. Nella assegnazione dei diritti della riserva è garantita alle province la seguente ripartizione:

- 10 ettari per ciascuna DOP di recente istituzione di cui al punto precedente ricadente nel territorio provinciale
- almeno 5 ettari per ciascuna provincia da destinare alle altre DOP e IGP

Gli ulteriori diritti (113 ettari) presenti nella riserva sono ripartiti fra tutte le province sulla base della superficie vitata registrata nello schedario al 31/7/2010 e riportata nella tabella seguente:

Provincia	superficie vitata (ha)
Arezzo	6.474,92
Firenze	17.027,95
Grosseto	8.777,27
Livorno	2.661,87
Lucca	880,19
Massa Carrara	818,66

Pisa	3.264,54
Prato	382,71
Pistoia	851,92
Siena	19.146,30
Totale	60.286,33

2.5. La ripartizione fra le province è pertanto la seguente:

Provincia	Diritti (ha)
Arezzo	27
Firenze	37
Grosseto	21
Livorno	10
Lucca	7
Massa Carrara	7
Pisa	21
Prato	6
Pistoia	7
Siena	61
Totale	203

2.6. I diritti ripartiti con i criteri indicati al punto precedente, ma non assegnati ai produttori con il presente atto, nonché gli eventuali ulteriori diritti che verranno registrati nella riserva regionali entro il 31/5/2012 sono ripartiti tra tutte le province toscane sulla base della superficie vitata di ciascuna provincia fermo restando il loro effettivo fabbisogno.

3. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande

3.1. I soggetti autorizzati alla presentazione delle domande per l'assegnazione dei diritti di cui al presente atto sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, anche non conduttori di superfici vitate, che al momento della presentazione della domanda hanno 40 anni non ancora compiuti. Se il richiedente è una società si applicano le norme regionali del Documento Attuativo Regionale approvato con DelGr 685 del 19/7/2010 di seguito riportate :

- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del Codice civile.

4. Intereventi ammissibili

4.1 Gli interventi ammissibili consistono nella realizzazione di superfici vitate per la produzione di vini a DOP e/o IGP attraverso l'utilizzazione di diritti prelevati dalla riserva. I diritti possono essere utilizzati altresì per produrre vino a DOP e IGP su superfici che sono giunte al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola e del periodo di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite. Sono esclusi i vini DOP i cui albi dei vigneti risultano contingentati per il conseguimento dell'equilibrio di mercato.

5. Superficie minima e massima

5.1. La superficie minima assegnabile per ciascuna UTE con i diritti provenienti dalla riserva non può essere inferiore a 0,5 ettari, ridotti a 0,3 nella zona di viticoltura di montagna e fortemente terrazzata, così come definita dal Dpgr 52/r/2009 in ragione della particolare frammentazione fondiaria che contraddistingue tali zone, fortemente declivi e caratterizzate dalla presenza di una forte incidenza di tare per ciglionamenti, terrazzamenti, ed altre sistemazioni idraulico agrarie.

5.2 La superficie massima realizzabile per ciascuna UTE con i diritti provenienti dalla riserva non può essere superiore 2 ettari.

6. Vincoli e condizioni

6.1. I diritti di impianto assegnati ai sensi del presente atto devono essere esercitati, deve essere cioè realizzato l'impianto, nell'UTE per la quale sono stati concessi, entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati assegnati. In particolare il conduttore deve realizzare l'impianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è stato concesso il diritto.

6.2. Il beneficiario deve iscrivere le superfici vitate realizzate a fronte del diritto agli albi DOP e IGP per cui è stato concesso il diritto contestualmente alla comunicazione di avvenuto impianto.

6.3. Il beneficiario deve aver presentato, se dovute, le dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vitivinicola negli ultimi cinque anni, oppure, se titolare dell'UTE da un periodo inferiore, aver presentato le dichiarazioni per il periodo di effettiva titolarità.

6.4. Nel caso in cui il diritto venga fatto gravare su superfici vitate giunte al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola o del periodo di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite, il beneficiario è tenuto ad iscrivere tali superfici agli albi DOP o agli elenchi IGP entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è stato concesso il diritto.

6.5. Qualora i diritti concessi ai conduttori non vengano esercitati entro il termine di scadenza, vengono riassegnati alla riserva e il conduttore non ha diritto alla restituzione dell'eventuale corrispettivo versato.

6.6. Il beneficiario deve mantenere relativamente agli impianti che verranno realizzati a fronte di tali diritti l'iscrizione agli albi DOP ed elenchi IGP per almeno cinque campagne vitivinicole.

6.7. Gli impianti realizzati con i diritti assegnati ai sensi del presente atto non danno luogo nelle cinque campagne successive a quella di impianto a diritti di reimpianto oggetto di trasferimento.

6.8. I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

6.9. E' consentito per il medesimo richiedente presentare un'unica domanda specificando se intende destinare i diritti all'impianto di superfici vitate per la produzione di uno dei vini DOP di recente istituzione o, in alternativa, per uno degli altri vini DOP e IGP.

7. Priorità

7.1. I diritti sono assegnati ai beneficiari con atto del Dirigente responsabile della Giunta regionale sulla base di graduatorie provinciali redatte secondo i criteri di priorità riportati al punto 7.5, nell'ambito delle disponibilità dei diritti ripartiti per ogni singola provincia. Qualora la dotazione della superficie ripartita per ogni singola provincia di cui al precedente punto 2.5 sia sufficiente a soddisfare la totalità delle superfici richieste, è sufficiente la predisposizione dell'elenco dei beneficiari ammissibili, indipendentemente dai requisiti di priorità riportati ai successivi punti.

2. Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste, nella attribuzione dei diritti ai beneficiari la provincia provvede ad una prima ripartizione delle superfici secondo la graduatoria assicurando al maggior numero di aziende la superficie minima di impianti autorizzabile di cui al punto 5.1 per ciascuna UTE. Esaurita la graduatoria secondo tale modalità, la provincia procede a eventuali successive ripartizioni nella graduatoria per le medesime superfici minime rispettando comunque tra le diverse posizioni in graduatoria una differenza pari alle superfici minime sopra indicate senza tuttavia superare la richiesta delle singole UTE e la superficie massima ammissibile pari a 2 ettari. In primo luogo devono comunque essere soddisfatte le richieste delle UTE che hanno indicato fra le priorità l'intenzione di utilizzare i diritti per la produzione di vini delle DOP di recente istituzione.

7.3. A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più giovane. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età è quella del legale rappresentante.

7.4. I requisiti di accesso e di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

7.5. Alle domande presentate viene attribuito un punteggio sulla base criteri di priorità, riferiti all'albo della DOP a cui intende iscrivere la superficie impiantata, alla figura dell'imprenditore agricolo richiedente e alle caratteristiche dell'Unità Tecnico Economica (UTE) in cui verrà realizzato l'impianto, di seguito riportati:

A. Criteri riferiti alla produzione del vino a cui destinare la superficie da impiantare.	
A1. realizzazione di superfici vitate con i diritti della riserva con impegno ad iscrivere le superfici realizzate all'albo dei vini delle DOP di recente istituzione (Terre di Casole, Grance Senesi, Terre di Pisa, Valdarno di Sopra)	10 punti
A2. realizzazione di superfici vitate con i diritti della riserva con impegno ad iscrivere le superfici realizzate agli albi dei vini DOP non compresi al punto A1	1 punto
B. Criteri riferiti al richiedente	
B1. richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi della L.R. 45/2007 e del D.Lgs 99/2004	2 punti
B2. se il richiedente di cui al precedente punto B1 si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda	1 punto ulteriore
B3. richiedente che ha effettuato nell'UTE in	0,50 punti ulteriori

cui intende realizzare l'impianto, reimpianti registrati nello schedario con acquisizione per trasferimento di diritti di reimpianto nelle ultime due campagne vitivinicole (2009-2010 e 2010-2011)	
C. Criterio riferito all'entità della superficie vitata aziendale registrata nello schedario.	
Nel calcolo delle superfici devono essere compresi anche eventuali diritti di reimpianto detenuti alla data di presentazione della domanda purché certificati nel registro dei diritti. Non viene concesso nessun punteggio al richiedente privo di superficie vitata o con superficie di limitate dimensioni (inferiore o uguale a 0,3 ha). Nel calcolo della superficie vitata sono esclusi gli impianti viticoli per il consumo familiare, gli impianti per piante madri marze e gli impianti destinati alla sperimentazione.	
C1. superficie superiore a 0,3 ettari e inferiore o pari a 3 ettari	3 punti
C2. superficie superiore a 3 ettari e inferiore o pari a 8 ettari	2 punti
C3. superficie superiore a 8 ettari	1 punto
D. criterio riferito alle tecniche di produzione aziendale:	
D1. imprenditori agricoli iscritti all'elenco regionale toscano degli operatori biologici o di altre regioni con riferimento alle particelle ricadenti nel territorio toscano (sez. 1.1, 1.3 e 1.2.). Per la sezione 1.2, che comprende le aziende miste, la superficie in cui viene realizzato l'impianto deve essere condotta con il metodo biologico	1 punto

7.6. Si considera "richiedente che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda" il conduttore che si insedia secondo una delle seguenti modalità:

a) come titolare di impresa agricola individuale. A tal fine si considera primo insediamento l'acquisizione per la prima volta della partita IVA come produttore agricolo e l'iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole, della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

b) amministratore e legale rappresentante di società di persone o di capitale avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola. In tal caso il giovane deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto della società con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante;

c) amministratore e legale rappresentante di una cooperativa agricola avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola. In tal caso il giovane deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società ed aver

sottoscritto una quota del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento fa fede la data dell'atto della cooperativa con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante.

Per giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in qualità di capo azienda deve intendersi colui che si è insediato a partire dalla data della prima attuazione della misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, e cioè dal 20 marzo 2008 e non oltre la data di scadenza della presentazione della domanda per la concessione dei diritti di reimpianto;

In tutti i casi (a,b,c) il giovane precedentemente all'insediamento non deve aver acquisito la partita IVA e/o l'iscrizione alla CCIAA per l'esercizio dell'attività agricola e non deve aver ricoperto la carica di amministratore in una società di persone, società di capitale o cooperativa avente per oggetto l'attività agricola.

8. Corrispettivo per la concessione del diritto

8.1. I diritti della riserva sono concessi:

- a) a titolo gratuito ai beneficiari in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi della L.R. 45/2007 e del D.Lgs 99/2004, di età inferiore ai quaranta anni e che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda con le modalità stabilite al punto 7.6;
- b) dietro il pagamento di un corrispettivo, pari a 150 euro a decara o frazione di decara, da versare alla Regione da parte dei beneficiari non compresi al punto a). L'importo è ridotto ad un terzo nel caso di viticoltura di montagna e fortemente terrazzata.

9. Disposizioni tecniche per le presentazioni delle domande e la predisposizione delle graduatorie

9.1. Con atto del dirigente della competente struttura regionale vengono stabilite le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione della domanda per la concessione dei diritti della riserva previsti con il presente atto e per la predisposizione delle graduatorie dei beneficiari.